www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Un interessante caso di abuso in bianco in materia abbattimenti di fauna selvatica. Ribadito il principio, sempre molto contestato, che spetta allo Stato dettare standard di tutela minimi uniformi in materia di ambiente e tutela dell'ecosistema anche nei confronti delle Province autonome. Breve nota al decreto cautelare n.64/09 del Presidente del TRGA Bolzano

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI 2009
INformazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Per tramite del decreto cautelare n.64/09, il Presidente del TRGA Bolzano ha accolto in via d'urgenza, sino alla trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, la richiesta di sospensione, avanzata dalla LAV ONLUS, di quattro decreti del Presidente della Giunta Provinciale, tutti riguardanti un piano di abbattimento degli ungulati, giustificato da asserite esigenze di tutela delle colture agrarie.

Per tramite del provvedimenti impugnati,ed in contrasto con quanto normato dall'art.19 della legge quadro 11 febbraio 1992 n.157, il Presidente della Provincia aveva autorizzato l'abbattimento, da gennaio a dicembre, di tutti gli ungulati presenti sui terreni agricoli, senza neppure acquisire, in via preventiva, così come espressamente richiesto dalla legge quadro, il preventivo parere dell'ISPRA (ex-INFS).
Né del resto, come ha significato la giurisprudenza anche di rango costituzionale (cfr. Corte Cost. n.227/03), il parere dell'INFS, ente nazionale dotato della necessaria competenza tecnica in materia, qualificato dall'art. 7 della legge n. 157 del 1992 come organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province, appare indispensabile per la formazione di un atto nel quale deve essere garantito il rispetto di standards di tutela uniforme che devono valere nell'intero territorio nazionale. A tale fine, infatti, come ha chiarito il Giudice delle Leggi, non può ritenersi sufficiente il parere espresso da un organo locale, pur dotato di competenza tecnica, quale l'Osservatorio faunistico provinciale. Ciò comporta che l'omessa previsione dell'obbligatorietà del parere dell'INFS nella fase preparatoria dei provvedimenti relativi alla regolazione di prelievi di fauna selvatica si atteggi, di per sé, come lesiva di una prescrizione di grande riforma economico-sociale, che implica l'obbligatorietà del parere dell'INFS nella fase della formazione di atti che devono rispettare esigenze di carattere unitario, in modo da garantire, su tutto il territorio nazionale, standard uniformi di tutela della fauna, ai sensi dell'art.117 comma 2 lett.s) della Cost., a nulla rilevando che le due Province autonome siano titolari di potestà esclusiva in materia di caccia (cfr. sul punto, *ex multis*, anche Corte Cost. nn.313/06 e 378 e 380/07, diffusamente commentate sulle pagine di questo sito).
Da ultimo, l'Associazione ricorrente, ipotizzando, correttamente ad avviso di chi scrive, che per tramite dei provvedimenti impugnati, illegittimi sotto il profilo amministrativo, fossero state autorizzate condotte illecite ai sensi del codice penale e soprattutto della legge quadro, hanno chiesto il trasferimento degli atti alla competente Procura della Repubblica.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 12 aprile 2009

in calce il testo del decreto presidenziale

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. 64/2009 Reg. Ord. Caut.

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa N. 84/2009 Reg. Ric.

Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano

LA PRESIDENTE

Visto il ricorso R.G. n. **84/2009** proposto da **LEGA Anti-Vivisezione L.A.V. ONLUS Ente morale,** in persona del legale rappresentante Gianluca Felicetti, rappresentata e difesa dall'avv. **Mauro De Pascalis** con elezione di domicilio presso il di lui studio in Bolzano, Via Museo n. 31, come da mandato a margine del ricorso,

c o n t r o

PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO, in persona del Presidente p.t.;

per l'annullamento

previa emanazione di misure cautelari, dell'efficacia (anche inaudita altera parte ex art. 21 7° comma legge 6.12.1971 n. 1034) dei seguenti decreti: decreto n. 554/32.4 del 22.12.2008, decreto n. 4/32.4 del 12.1.2009, decreto n. 522/32.4 del 1.12.2008 e decreto n. 17/32.4 del 16.1.2009. Tutti per l'abbattimento di cervi e/o caprioli.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista l'istanza cautelare presentata ai sensi dell'art. 21, comma 8, della legge 6 dicembre 1971 n.1034 e s.m.;

Vista la specifica istanza di misura cautelare provvisoria, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Visti gli atti tutti della causa;

ritenuto

che sussistono i requisiti dell'estrema gravità ed urgenza richiesti dall'art. 21, comma 9, della legge del 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 3 della legge 21. 7.2000, n. 205, per l'adozione di una misura cautelare provvisoria fino alla pronuncia del Collegio in Camera di Consiglio,

d e c r e t a

i provvedimenti impugnati sono sospesi in via provvisoria, fino alla pronuncia definitiva del Collegio sull'istanza cautelare, la cui trattazione è fissata per la camera di consiglio di data **28.4.2009**.

Il presente decreto è depositato presso la segreteria di questa Sezione autonoma del T.R.G.A. che provvederà a darne comunicazione alla parte istante e sarà eseguito dall'Amministrazione.

Pone a carico della parte istante l'onere della notifica del presente decreto alle controparti.

Autorizza la notifica via telefax senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario.

Bolzano, 8.4.2009

LA PRESIDENTE

Margit FALK EBNER

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI INformazione 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)